



COMUNE DI BOLSENA

REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI VITERBO

OGGETTO:

PROGETTO DI TAGLIO PER L'UTILIZZAZIONE DI UN BOSCO SITO IN LOC. PANTANESCA

PARTICELLA FORESTALE N°: 04

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'UTILIZZO "A CORPO" DEI BOSCHI CEDUI

Localizzazione del complesso



Inquadramento C.T.R.

321140	321150					
333020	333030	332040				
333060	333070	333080				
333100	333110	333120	334090	334100	334110	
333140	333150	333160	334130	334140	334150	
344010	344020	344030	344040	345010	345020	345030
344060	344070	344080	345060	345070	345080	
344100	344110	344120	345090	345100	345110	

AII. A

Anno
2019

COMUNE DI BOLSENA

PROGETTAZIONE:

DR. AGR. STEFANO BATTAGLINI

Capitolato

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio del bosco in località LE VALLI sito nel Comune di BOLSENA (VT), di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Bolsena.

A) CONDIZIONI GENERALI

ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA **ART. 1.** – L'Amministrazione Comunale di Bolsena con sede in Bolsena, Largo S. G. Battista della Salle – 01123 Bolsena (VT), mette in vendita, il materiale legnoso ritraibile dal bosco ceduo matricinato ubicato in Loc. Pantanesca, di superficie di ha 14.50.

La vendita avviene a mezzo ASTA PUBBLICA, ai sensi degli articoli 63 e seg. del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con r.d. 23 maggio 1924, n.827 e successive modificazioni

PREZZO E RISCHI DI VENDITA **ART. 2** – La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di Euro 13.260,00 (diconsi € tredicimiladuecentosessanta/00), oltre IVA. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto dei legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'ente proprietario all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini perimetrali, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO **ART. 3** - Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da:

- ceduo matricinato della superficie di Ha 14.50

Rif. Catastale:

comune di Bolsena, distinto al Catasto Terreni al:

foglio n. 2 particella 39/p

foglio n. 3 particella 5/p, 7/p

compreso entro i seguenti confini:

- Nord: Seminativi
- Sud: oliveti – vigneti + strada vicinale
- Est: oliveti – vigneti - bosco stesso proprietario
- Ovest: bosco stesso proprietario

METODO DI VENDITA **ART. 4** – La vendita avrà luogo a mezzo Asta Pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell' Avviso d'Asta.

Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dell' Avviso d'Asta.e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

DOCUMENTI

ART. 5- Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare all'offerta nel caso si tratti di gara ad offerte segrete:

a) un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara.

Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.

b) la quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato **deposito provvisorio del 15% del valore preso come base d'asta.**

Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta e a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna e di collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio o lo smacchio verranno sospesi,

e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti dall'art. 25 del presente capitolato.

L'Ente proprietario renderà noto nell'avviso d'asta, prima dell'esperimento di gara, gli oneri (sia pure approssimativi) a carico del deliberatario per spese di martellata, misurazione, aggiudicazione e contratto.

c) Un certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del C.F.S. del territorio nel quale esercitano la loro attività, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, oppure una dichiarazione dello stesso tempo apposta in un precedente certificato, attestante la idoneità a concorrere all'asta per il lotto in vendita. Potranno essere accettate certificazioni equivalenti, non rilasciate dal C.F.S., per le ditte che hanno sede in regioni ove tale Atto viene rilasciato da altre Istituzioni, accompagnate da autodichiarazione del titolare da cui risulti tale eventualità

d) una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato. Tale documento non costituisce motivo di inammissibilità, ma dovrà comunque essere reso prima della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione.

e) una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incarico.

f) L'offerta dovrà essere presentata in lingua italiana su carta legale e sottoscritta dal titolare della Ditta o dal rappresentante legale se trattasi di società.

INCOMPATIBILITÀ

ART. 6 - Non possono essere ammessi alla gara:

a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o si trovino comunque in causa con L'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;

b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

ESCLUSIONE
DALL'ASTA

ART. 7 - L'Ente proprietario si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

VALIDITÀ DEGLI
OBBLIGHI ASSUNTI
DALLE PARTI

ART. 8 - Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato fino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

VERBALE DI
AGGIUDICAZIONE E
DOMICILIO ELETTO

ART. 9 - Il verbale di aggiudicazione, da redigersi e da sottoscriversi subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione del capitolato d'onori.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente proprietario.

DEPOSITO
CAUZIONALE.
MORTE, FALLIMENTO
ED IMPEDIMENTI

ART. 10 – Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire un **deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi**

DELL'AGGIUDICATARIO

contrattuali nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione oltre IVA nella misura di legge, che a norma dell'art. 54 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello stato (R.D. 23/05/1924 n. 827) può essere effettuato, a scelta dell'aggiudicatario:

1) con fideiussione di un Istituto di Credito o di banche di interesse nazionale;

Si precisa che la fideiussione potrà accettarsi soltanto se stipulata ad epoca indeterminata o comunque con scadenza non anteriore alla definizione del collaudo della tagliata.

Tale deposito dovrà essere comunque vincolato a favore dell'Ente proprietario.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

**RESCISSIONE DEL
CONTRATTO PER
MANCATA CAUZIONE**

ART. 11 - Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente proprietario potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

**CONSEGNA DEL
BOSCO**

ART. 12 – Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata r.r., l'Amministrazione proprietaria inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

L'Ente proprietario provvederà, a sua volta, con raccomandata r.r., a comunicare il giorno, entro detto termine, in cui il proprio incaricato, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale procederà a detta consegna.

L'incaricato della consegna darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e da due testimoni

residenti nella zona ove trovasi il materiale venduto, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art.16.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente proprietario lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

**PAGAMENTO DEL
PREZZO DI
AGGIUDICAZIONE**

ART. 13 - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione più IVA in valuta al tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo:

- in due rate uguali: *la prima* alla stipula del contratto che dovrà avvenire con rogito del Segretario Comunale entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, pena la decadenza e la perdita degli anticipi, *la seconda* entro tre mesi dalla consegna del

bosco.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma della precedente art. 12.

**PAGAMENTO
INCREMENTO
LEGNOSO**

ART. 14 – La Ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento dell'incremento legnoso da valutarsi insindacabilmente a cura dell'Ente proprietario, nel caso di utilizzazioni regolarmente prorogate oltre i termini fissati dal successivo art.16.

**GIORNO DI INIZIO DEI
LAVORI**

ART. 15 - L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente e alla Stazione Forestale il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco. Per tale omissione sarà applicata a carico del deliberatario la penale di € 80.

**TERMINE DEL TAGLIO
PROPRIETÀ DEL
MATERIALE NON
TAGLIATO IN TEMPO**

ART. 16 - Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro 18 mesi dal decorso del termine fissato per l'inizio attività, e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti di lavorazione entro lo stesso termine salvo eventuali proroghe concesse a termini delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Lazio.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà all'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

PROROGHE

ART. 17 - La proroga dei termini stabiliti dall' art. 16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta all'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi. All'Ente Proprietario compete la facoltà di concederla e di valutare eventuali indennizzi per l'accrescimento e l'uso delle aree boscate.

**DIVIETO DI
DI CESSIONE
OBBLIGHI**

ART. 18 - L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

**RISPETTO ALLE
LEGGI FORESTALI**

ART. 19 - L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

RILEVAMENTO DANNI

ART. 20 - Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, l'Ente proprietario può avvalersi previa richiesta all'Ufficio di appartenenza degli agenti forestali che, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario nonché di due testimoni, procederanno al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti.

Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

**DIVIETO DI
INTRODURRE ALTRO
MATERIALE E DI
LASCIARE
PASCOLARE ANIMALI**

ART. 21 - E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare animali da tiro od altri.

MODALITÀ DI TAGLIO

ART. 22 – Il taglio delle piante d'alto fusto e del ceduo, dovrà essere praticato a perfetta regola d'arte con macchine ed utensili ben taglienti a superficie liscia, inclinata o convessa (a "chierica di monaco" o a

“schiena d’asino”) e senza lacerare la corteccia. E’ consentito l’uso di ogni attrezzo o macchina idonea al taglio purché questo venga eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata e la superficie di taglio risulti liscia evitando così ristagni d’acqua.

Anche i monconi e le piante danneggiate da abbattere, dietro assegno dell’Amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d’arte.

In caso di piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell’impronta del martello.

**PENALITÀ PER
MANCATA
CONSERVAZIONE
DELLE IMPRONTE DEL
MARTELLO; NON
TRASCRIZIONE DEL
NUMERO SULLA
CEPPAIA; CEPPAIE
MAL RECISE E
TAGLIATE IL EPOCA
DI DIVIETO**

ART. 23 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi ed i segni (anelli, punti e numeri) apposti sulle piante di confine ed all'interno delle aree di saggio permanenti.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) di Euro 30 per ogni impronta o segno cancellato o reso illeggibile;
- 2) di Euro 30 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- 4) di Euro 100 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

**INDENNIZZO PER
TAGLI IRREGOLARI E
ABUSIVI**

ART. 24 – Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dal personale incaricato dall’Ente proprietario per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente proprietario.

**SOSPENSIONE DEL
TAGLIO**

ART. 25 – L'Amministrazione proprietaria, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti dei propri rappresentanti o degli agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli agenti forestali, salva la facoltà all'Amministrazione proprietaria di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati, come da stima provvisoria di un incaricato dell'Ente, salva la loro definitiva determinazione in fase di collaudo.

**RIPULITURA DELLA
TAGLIATA**

ART. 26 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale esso dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Lazio.

**OBBLIGHI
DELL'AGGIUDICATARI**

ART. 27 - L'aggiudicatario è obbligato:

1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si

<p>O PER I PASSAGGI E LA VIABILITÀ IN GENERE</p>	<p>possa transitare liberamente;</p> <p>2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;</p> <p>3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;</p> <p>4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.</p>
<p>COSTRUZIONE CAPANNE</p>	<p>ART. 28 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente, che provvederà altresì a designare il luogo dove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgombrarle allo spirare del termine stabilito dall'art. 16 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piene proprietà dell'Ente.</p>
<p>CARBONIZZAZIONE</p>	<p>ART. 29 - La carbonizzazione nel bosco e' permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Lazio.</p>
<p>DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E DI NUOVE AIE CARBONILI. PENALITÀ</p>	<p>ART. 30 - Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che all'occorrenza, saranno indicate da incaricati dell'Ente proprietario.</p> <p>La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti.</p> <p>L'apertura di nuove aie carbonili o di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione dell'ente competente.</p> <p>Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di Euro 300</p> <p>Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno pagherà una penale di Euro 70.</p>
<p>NOVELLAME E</p>	<p>ART. 31 – Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti</p>

RIGETTI	delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di Euro 30 se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro 60 se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.
COLLAUDO	<p>ART. 32 - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente proprietario: in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione all'Ente suddetto. Il collaudo sarà eseguito dall'Ente proprietario o da un tecnico da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.</p> <p>Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente proprietario che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art.5.</p>
DISPONIBILITÀ DELLA CAUZIONE	<p>ART. 33 - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.</p>
INTERESSI SULLE PENALITÀ E INDENNIZZI	<p>ART. 34 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art.24. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.</p>
ASSICURAZIONE OPERAI	<p>ART. 35 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro dei danni alle</p>

persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare sia danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

**PASSAGGIO IN FONDI
DI ALTRI
PROPRIETARI** **ART. 36** - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

**RESPONSABILITÀ
DELL'AGGIUDICATARI
O** **ART. 37** - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

**SVINCOLO DEL
DEPOSITO
CAUZIONALE** **ART. 38** - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità' tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt.34 e 36.
Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attenenti al presente contratto.

**INFRAZIONI NON
CONTEMPLATE** **ART. 39** - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

**RICHIAMO ALLA
CONTABILITÀ
GENERALE DELLO
STATO**

ART. 40 – Per quanto disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della L.18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n.827.

**CONOSCENZA DEL
CAPITOLATO DA
PARTE
DELL'AGGIUDICATARI
O**

ART. 41 - L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo 5, e' subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 7, a 12, da 14 a 17, 19, da 22 a 27, da 29 a 33, 36 e 37 del suesteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

(Firma dell'Aggiudicatario)

B) CONDIZIONI SPECIALI

PIANTE DA RILASCIARE	<p>ART. 42 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Le piante di confine dell'intero lotto, contrassegnate con doppio anello di vernice di colore rossob) Le matricine da rimanere a dote del bosco
TAGLIO DEI FRUTTI SPINOSI, MONCONI ECC.	<p>ART. 43 – L'aggiudicatario, contemporaneamente al taglio delle piante utilizzabili, dovrà tagliare, salvo disposizioni in contrario da stabilirsi in sede di consegna, i frutici spinosi, i monconi, le ceppaie danneggiate e cespugliate ed altre piante legnose inutili, rinettando la tagliata.</p>
RISPETTO PREESISTENZE	<p>ART. 44 – L'aggiudicatario, nel corso dei lavori di utilizzazione forestale, dovrà porre particolare attenzione affinché eventuali preesistenze di tipo storico, monumentale o archeologico non vengano danneggiate.</p>
TERMINE DELL'UTILIZZAZIONE	<p>ART. 45 – Al termine dell'utilizzazione la tagliata dovrà risultare sgombra da qualsiasi residuo di lavorazione ed in particolare dal frascame superiore ai cm 3 di diametro.</p> <p>Il frascame minuto (diametro inferiore ai 3 cm) se rilasciato in bosco dovrà rimanere uniformemente distribuito sulla tagliata senza però ricoprire le ceppaie. Nessun tipo di frascame deve essere rilasciato nella fascia di almeno 20m di profondità dalle strade.</p>
PENALITÀ	<p>ART. 46 – Per la eventuale inosservanza alle clausole e condizioni imposte con il presente capitolato l'aggiudicatario sottostarà alle seguenti penali nei confronti dell'Ente proprietario oltre quelle previste dalle leggi ed accertate durante l'utilizzazione. Esse saranno liquidate all'atto del collaudo a giudizio inappellabile dell'Ufficiale Forestale e senza pregiudizio delle eventuali azioni penali cui i danni possono dare luogo e dal risarcimento del danno all'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) da Euro 30 a Euro 60 per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi od altre

piante legnose inutili, su ogni ara di superficie, di cui all'art.43 del presente capitolato;

- b) da Euro 30 a Euro 60 per mancato sgombero totale o parziale della tagliata da qualsiasi materiale, per ogni ara di superficie ingombra come prescritto dall'art.45 del presente capitolato;
- c) di Euro 50 per inizio del taglio prima che l'acquirente sia in possesso del verbale di consegna di cui all'art.12 del presente capitolato.

(Firma dell'Aggiudicatario)